

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 settembre 2024, n. 231

**Richiesta di indizione di referendum popolare per deliberare l'abrogazione parziale della legge 26 giugno 2024, n. 86 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 150 del 28 giugno 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** del mese di **settembre**, alle ore **11:00**, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di Loredana Capone  
 Vice Presidente: Giovanni De Leonardis  
 Consigliere segretario: Sergio Clemente  
 e con l'assistenza del Segretario generale del Consiglio Domenica Gattulli

#### CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI

Consigliere	Presente in Aula	Assente
AMATI Fabiano	x	
BARONE Rosa	x	
BRUNO Maurizio	x	
CAMPO Francesco Paolo	x	
CAPONE Loredana	x	
CARACCILO Filippo	x	
CAROLI Luigi	x	
CASILI Cristian	x	
CERA Napoleone		x
CILIENTO Debora	x	
CLEMENTE Sergio	x	
CONSERVA Giacomo	x	
DE BLASI Gianfranco	x	
DE LEONARDIS Giannicola	x	
DELL'ERBA Paolo	x	
DELLI NOCI Alessandro	x	
DI BARI Grazia	x	
DI CUIA Massimiliano	x	
DI GREGORIO Vincenzo	x	
EMILIANO Michele	x	
GABELLONE Antonio Maria	x	
GALANTE Marco	x	
LA NOTTE Francesco	x	
LACATENA Stefano	x	
LARICCHIA Antonella	x	
LEO Sebastiano Giuseppe	x	
LEOCI Alessandro Antonio	x	
LOPALCO Pietro Luigi		x

LOPANE Gianfranco	x	
MAURODINOIA Anna	x	
MAZZARANO Michele	x	
MAZZOTTA Paride	x	
MENNEA Ruggiero	x	
METALLO Donato		x
PAGLIARO Paolo	x	
PAOLICELLI Francesco	x	
PARCHITELLI Lucia	x	
PENTASSUGLIA Donato	x	
PERRINI Renato	x	
PIEMONTESE Raffaele	x	
ROMITO Fabio Saverio	x	
SCALERA Antonio Paolo	x	
SCATIGNA Tommaso	x	
SPINA Antonia	x	
SPLENDIDO Joseph	x	
STEA Giovanni Francesco	x	
STELLATO Massimiliano	x	
TAMMACCO Saverio	x	
TUPPUTI Giuseppe	x	
TUTOLO Antonio	x	
VIZZINO Mauro	x	

**VISTI** gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

**VISTO** il regolamento interno del Consiglio regionale;

**VISTA** la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20240014481 del 12/09/2024;

#### II CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di richiesta di indizione di referendum abrogativo per deliberare l'abrogazione parziale della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 150 del 28 giugno 2024, formulata dal Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano e dai consiglieri Francesco Paolo Campo, Vincenzo Di Gregorio, Lucia Parchitelli, Ruggiero Mennea, Debora Ciliento, Fabiano Amati, Raffaele Piemontese, Alessandro Antonio Leoci, Michele Mazzarano, Marco Galante, Francesco Paolicelli, Maurizio Bruno, Donato Metallo:

#### ***"Premesso che:***

- *è stata approvata dal Parlamento, in via definitiva, la Legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 150 del 28-06-2024);*
- *l'intento dichiarato della predetta legge è quello di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione il quale prevede quanto segue: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti*

*gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";*

- *gli ambiti su cui sono attivabili "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", pertanto, investono sia talune materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sia tutte le materie afferenti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione;*

- *la Legge 26 giugno 2024, n. 86, presenta numerosi profili di criticità e di dubbia costituzionalità evidenziati anche nelle molteplici relazioni degli autorevoli costituzionalisti auditi nelle competenti Commissioni parlamentari, nel corso dell'iter di approvazione del Disegno di Legge;*

- *una prima questione fondamentale riguarda la compatibilità della "autonomia differenziata", così come declinata nella predetta Legge, con i principi inviolabili di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione, essendo palese il rischio che si possa disarticolare il delicato equilibrio istituzionale previsto dalla Costituzione tra pluralismo e autonomia, da un lato, e unità e indivisibilità della Repubblica, dall'altro;*

- *sotto altro profilo, appare del tutto inadeguato lo strumento legislativo ordinario individuato dal Parlamento per dare concreta attuazione all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo in tal modo una cornice molto fragile alle leggi di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, in ragione del fatto che le stesse potranno essere successivamente modificate o abrogate da qualsiasi altra legge ordinaria, dando così un tratto di precarietà e instabilità a tutto il sistema;*

- *desta grande perplessità, inoltre, il trasferimento completo, alle regioni richiedenti, di intere materie attribuite, dall'art. 117 Cost., alla competenza esclusiva dello Stato o a quella concorrente tra Stato e Regioni. Una lettura attenta dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, infatti, porta a ritenere che il legislatore costituente del 2001 abbia voluto riconoscere alle regioni richiedenti maggiore autonomia in specifici "ambiti" delle suddette materie, mediante il trasferimento di funzioni amministrative "concernenti" le stesse;*

- *la soluzione adottata, invece, prevedendo l'integrale trasferimento di intere materie alle Regioni (sia con riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative, sia con riferimento alla potestà legislativa), farebbe venir meno la distinzione esistente tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario, violando così il principio che presiede all'ordinamento stesso dell'autonomia regionale. Si andrebbe in tal modo a modificare, in forma tacita e surrettizia, l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato nel suddetto Titolo V della Costituzione che prevede un impianto duale, con la previsione di Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale. Con la riforma dell'autonomia differenziata approvata si introdurrebbe, al di fuori delle previsioni costituzionali, una terza categoria e cioè "le regioni a statuto ordinario che esercitano funzioni e competenze tipiche delle regioni a statuto speciale";*

- *sotto altro profilo, lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, nella sua relazione depositata in Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha espresso numerosi e fondati dubbi sull'impianto complessivo della riforma, evidenziando che "il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le gradi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica (...). Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando con precisione i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione";*

- *non possono sottacersi, inoltre, i rischi per l'unità e indivisibilità della Repubblica derivanti dal possibile trasferimento alle regioni richiedenti della materia riguardante "le norme generali sull'istruzione". Tale scelta rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico, facendo venir meno il carattere nazionale dell'istruzione, indispensabile presidio per la coesione sociale del nostro Paese;*

- discorso analogo può svilupparsi con riferimento al sistema universitario nell'ambito del quale, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 2024, n. 86, si potrà prevedere l'assunzione di rilevanti competenze, a seconda delle diverse regioni, in materia di finanziamenti, programmazione e personale, portando inevitabilmente alla definitiva disgregazione del sistema nazionale universitario, con il drenaggio di importanti risorse dagli atenei collocati in aree meno floride, verso quelli collocati in aree più sviluppate, amplificando così il già consistente squilibrio tra diverse realtà territoriali;
- con riferimento alla sanità e alla tutela della salute, inoltre, l'autonomia differenziata potrà avere ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, accentuando la parcellizzazione tra diverse realtà territoriali e, conseguentemente, le disuguaglianze. Con riferimento, per esempio, alla "mobilità sanitaria" che drena risorse soprattutto dalle regioni del Sud verso quelle del Nord, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato quanto segue: "La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro";
- permane, infine, grande incertezza sulla effettiva determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, anche in ragione della mancata chiara indicazione delle risorse effettivamente disponibili a garantire la coesione sociale ed economica del Paese.

**Considerato che:**

- per tutte le suddette ragioni appare opportuno promuovere un referendum abrogativo al fine di sottoporre gli aspetti più controversi della più volte citata legge 26 giugno 2024, n. 86, in materia di "autonomia differenziata", al giudizio del corpo elettorale, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 75 della Costituzione e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Regionali

**propongono al Consiglio Regionale della Puglia**

- di presentare richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e a norma della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abrogazione parziale della legge 26 giugno 2024, n. 86, indicando come segue i termini del quesito che s'intende sottoporre alla votazione popolare:
  - Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale", nonché alle parole "nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3", nonché alla parola "relativi"; art. 4, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole "concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3", nonché alla parola "medesimi"; art. 4, comma 2 "2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge."?
- di designare tra i suoi membri un delegato effettivo e un delegato supplente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della l. n. 352/1970

- *di richiedere a tutti i Consigli regionali di aderire a tale iniziativa, avente carattere di urgenza*
- *di incaricare la Segreteria Generale del Consiglio di tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.*

**Preso atto** del parere espresso dalla Commissione referente “Statuto, Regolamenti, Riforme istituzionali, Rapporti istituzionali, Sistema delle Autonomie locali” di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. 20240011866 del 17/07/2024 - non favorevole, per mancanza della maggioranza dei tre quarti dei Commissari presenti, richiesta dal comma 2 dell’articolo 20 del regolamento interno del Consiglio regionale;

**Dato atto che:**

- sono stati presentati n. 292 emendamenti, di cui n. 250 dichiarati inammissibili e n. 1 respinto (n. 251);
- è stato, altresì, presentato e approvato un sub emendamento che ha soppresso gli emendamenti dal n. 252 al n. 292.

**Visto** l’articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana.

**Vista** la legge 25 maggio 1970, n. 352.

**Visto** il risultato della votazione, mediante il sistema elettronico ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio, della richiesta di indizione del referendum, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, come di seguito:

**(hanno votato “sì” 29 consiglieri:** Amati, Barone, Bruno, Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento, Clemente, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano, Galante, Lacatena, Laricchia, Lopane, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese, Stea, Stellato, Tammacco, Tutolo, Vizzino; **hanno votato “no” 9 consiglieri:** Conserva, De Blasi, Gabellone, Pagliaro, Romito, Scalera, Scatigna, Spina, Splendido; **sono assenti dall’aula al momento del voto i consiglieri:** Caroli, De Leonardis, Dell’Erba, Di Cuia, La Notte, Leo, Perrini, Tupputi).

## II CONSIGLIO REGIONALE

### DELIBERA

- di richiedere il referendum, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e a norma della legge n. 352 del 1970, per abrogare talune disposizioni della legge 26 giugno 2024, n. 86 “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”;

indicando

come segue, i termini del quesito che s’intende sottoporre alla votazione popolare:

*«Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale”, nonché alle parole “nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “relativi”; art. 4, comma 1, primo periodo, limitatamente*

alle parole “concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “medesimi”; art. 4, comma 2 “2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.”?»;

e dando mandato alla Presidente del Consiglio regionale di comunicare la presente deliberazione ai Consigli regionali di tutte le altre Regioni, con invito all’adozione di un uguale atto affinché si possa dar seguito all’iniziativa referendaria.

## II CONSIGLIO REGIONALE

procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto dei delegati mediante schede di voto.

Il Consigliere Segretario, Sergio Clemente, svolge l’appello. Al termine delle operazioni di spoglio delle schede, la Presidente Capone dichiara il seguente esito:

-	per il delegato effettivo	
	presenti	n. 30
	votanti	n. 30
	non partecipanti al voto	n. 6 (Caroli, Gabellone, Pagliaro, Scalera, Spina, Splendido)
	schede bianche	n. 4
	schede nulle	n. 2

(sono risultati assenti dall’Aula al momento del voto i consiglieri Conserva, De Blasi, De Leonardis, Dell’Erba, Di Cuia, La Notte, Perrini, Romito, Scatigna, Tupputi)

Hanno riportato voti:

Clemente Sergio	20
Parchitelli Lucia	4

La Presidente proclama eletto quale delegato effettivo il consigliere Clemente Sergio.

-	per il delegato supplente	
	presenti	n. 30
	votanti	n. 30
	non partecipanti al voto	n. 2 (Spina, Splendido)
	schede bianche	n. 7
	schede nulle	n. 0

(sono risultati assenti dall’Aula al momento del voto i consiglieri Caroli, Conserva, De Blasi, De Leonardis, Dell’Erba, Di Cuia, Gabellone, La Notte, Pagliaro, Perrini, Romito, Scalera, Scatigna, Tupputi)

Hanno riportato voti:

---

Parchitelli Lucia	17
Tutolo Antonio	3
Clemente Sergio	2
Capone Loredana	1

La Presidente proclama eletta quale delegata supplente la consigliera Parchitelli Lucia.

I delegati eletti, di concerto con i delegati di almeno altri quattro Consigli regionali, provvederanno a presentare e depositare la richiesta di referendum.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà trasmessa per la pubblicazione al Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Loredana Capone)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Domenica Gattulli)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Anna Rita Delgiudice)